



Città di Lodi Vecchio

Provincia di Lodi

TASI 2019

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) è stata approvata l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale.

Chi deve pagare la TASI?

Presupposto della TASI è il possesso a qualsiasi titolo di altri fabbricati, di aree edificabili, e delle abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Si riportano le aliquote TASI per la fattispecie imponibili di seguito specificate INVARIATE rispetto all'anno 2018

Tipologia di immobili	Aliquota	Codice tributo
<ul style="list-style-type: none">❖ abitazione principale (tutte le categorie escluse quelle individuate al successivo punto) e relative pertinenze nella misura di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;❖ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;❖ abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio);❖ abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (fattispecie assimilata per regolamento);❖ una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;❖ abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);	0,00 per mille (Legge di Stabilità 2016)	/
<ul style="list-style-type: none">❖ Abitazione principale di lusso, categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile) A/8 (ville) A/9 (palazzi storici e castelli) e relative pertinenze nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7	1,00 per mille	3958
<ul style="list-style-type: none">❖ Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille	3958
<ul style="list-style-type: none">❖ Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	3959
<ul style="list-style-type: none">❖ Aree fabbricabili	1,50 per mille	3960
<ul style="list-style-type: none">❖ Per tutti gli altri Immobili	1,50 per mille	3961

Si precisa che:

- In caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **30%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (**70%**)
- L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9 , **non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale** dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora e la residenza;
- In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi e una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale;
- In caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto

Riduzioni:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- **per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse con contratto di comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda un solo immobile ad "uso abitativo" in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.**

Versamento:

La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) .

Il pagamento del tributo avviene in **2 (due)** rate con scadenza :

- acconto 50% entro il 17/06/2019
- saldo 17/12/2019

E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 17 giugno 2019

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.

Dichiarazione TASI:

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro **il termine del 30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio o variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

La dichiarazione, redatta su modello ministeriale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

E' disponibile sul sito del comune www.comune.lodivecchio.lo.it l'applicativo per il calcolo TASI e la compilazione del modello F24 per il pagamento

L'ufficio tributi darà supporto alle persone che si trovano in comprovata difficoltà nella compilazione del modello F24

Aprile 2019